



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 184 del 06/11/2015

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
396	06/11/2015	LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LEDDA MANCA DI CAGLIARI PER PATRONICIO LEGALE NANTI IL TAR SARDEGNA NELLA CAUSA COMUNE DI USSASSAI/PUDDU N. – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF21582F52

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 24 del 25 settembre 2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio pluriennale 2015/2017 e della relazione revisionale e programmatica 2015/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 43 del 25/09/2015 di approvazione del P.E.G. 2015, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO che il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi contabili di cui all'allegato 1 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto il bilancio di previsione 2015 dovrà essere approvato secondo le nuove regole contabili uniformi, anche se il piano dei conti e la nuova modulistica vivranno ancora un anno di affiancamento a livello conoscitivo;

RILEVATO che l'esercizio 2015 costituisce fase transitoria nell'attuazione dell'armonizzazione contabile;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PREMESSO che in data 07 maggio 2015 è stato notificato all'Ente il ricorso presentato da Puddu Norma innanzi al TAR Sardegna, tendente ad ottenere l'annullamento delle note prot. 950 del 23 marzo 2015 e prot. 695 del 25 febbraio 2015 del dirigente dell'Area tecnica del Comune di Ussassai, avente ad oggetto entrambe: Richiesta autorizzazione edilizia per modifiche prospettiche e scala esterna di un edificio in via Foscolo n. 7;

CONSIDERATA la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento che dichiari inammissibile il ricorso;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare gli artt. 33 e 34 che disciplinano la funzione di rappresentanza generale dell'Ente attribuita al Sindaco;

VISTA la normativa in materia di conferimento incarichi esterni introdotta dalla legge n. 244/2008; VISTO il d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, sempre in materia di conferimento di incarichi;

VISTA la determinazione n. 4 del 07.07.2011, in particolare il paragrafo 4.3, in cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora ANAC, specifica che *“il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito delle prestazioni di opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più,” un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa”*;

VISTA la disponibilità alla difesa giudiziale manifestata dall'Avv. Valentina Manca, con studio in Cagliari, in via Dante n. 33, per un compenso presunto di € 6.000,00 (più oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) salvo più esatta quantificazione delle competenze in rapporto al proseguo della vertenza;

RITENUTO di dover autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;

RITENUTO, data la natura fiduciaria dello stesso, giusta motivazione espressa in narrativa, di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente, nella vertenza in parola, al suddetto professionista;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 28 del 27.05.2015 di autorizzazione a resistere in giudizio nanti al TAR Sardegna nella causa Comune di Ussassai/Puddu N., instaurata a seguito del ricorso presentato dalla ditta Puddu Norma, tendente ad ottenere l'annullamento delle note prot. 950 del 23 marzo 2015 e prot. 695 del 25 febbraio 2015 del dirigente dell'Area tecnica del Comune di Ussassai, avente ad oggetto entrambe: Richiesta autorizzazione edilizia per modifiche prospettiche e scala esterna di un edificio in via Foscolo n. 7 e di ogni altro atto presupposto, inherente e consequenziale e di conferimento legale allo studio professionale Ledda Manca di Cagliari, dichiarata immediatamente esecutiva;

ATTESO che con la suddetta delibera si demandava al Responsabile dell'ufficio tecnico il compito di adottare gli atti consequenziali alla presente deliberazione;

ATTESO che in data 1 luglio 2015 la sezione seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione Seconda, con sentenza n. 00960/2015 REG. PROV. COLL.. – n. 00405/2015 REG. RIC., depositata in Segreteria il 20/07/2015, si è definitivamente pronunciata rigettando il ricorso presentato dalla ditta citata in epigrafe;

VISTA la parcella inviata dallo Studio legale Ledda-Manca, con studio in Cagliari, in via Dante n. 33, pervenuta al protocollo generale in data 22.07.2015 al n. 2111, che quantifica le competenze dovute per il procedimento davanti al TAR Sardegna, ricorso 405/2015 – Comune di Ussassai/Puddu Norma, dell'importo complessivo di € 8.755,00, di cui € 6.000,00 di onorari, € 900,00 di spese generali (15% su compensi), € 276,00 di C.P.A. al 4% ed € 1.579,00 di IVA al 22% su competenze e C.P.A.;

VISTA la certificazione rilasciata dal professionista relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 emessi dalla pubblica amministrazione;

ATTESO che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore - CIG ZF21582F52;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 e' entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. *"split payment"*, il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalita' e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E' quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilita' 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300

del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato *"Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici"*;

CONSIDERATO che il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio u.s., il MEF dispone che il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, pertanto le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell'esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3/2/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015;

ACCERTATO che il nuovo articolo 17 ter della norma sull'IVA nel prevedere la particolare disciplina dello split payment stabilisce espressamente che questa non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito;

CONSIDERATO che nel corso di Telefisco 2015, con un risposta ad un quesito specifico l'Agenzia delle Entrate concorda con l'interpretazione che conferma l'esclusione dal meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le prestazioni di servizio soggette a ritenuta, sia a titolo di acconto che di imposta alla fonte;

VALUTATO che i compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta, quali ad esempio le fatture emesse dai professionisti, non sono soggetti pertanto al meccanismo dello split payment;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI LIQUIDARE allo studio legale Associato Ledda-Manca, con studio in via Dante n. 33 a Cagliari, la somma complessiva linda di € 8.755,00,relativa alla vertenza avanti al TAR Sardegna instaurata a seguito del ricorso presentato dalla ditta Puddu Norma, tendente ad ottenere l'annullamento delle note prot. 950 del 23 marzo 2015 e prot. 695 del 25 febbraio 2015 del dirigente dell'Area tecnica del Comune di Ussassai, avente ad oggetto entrambe:Richiesta autorizzazione edilizia per modifiche prospettiche e scala esterna di un edificio in via Foscolo n. 7 e di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale;

DI DARE ATTO che lo studio legale incaricato, all'atto del pagamento delle competenze e spese relative al procedimento amministrativo nanti il TAR Sardegna, provvederà all'emissione di regolare fattura;

DI IMPEGNARE per provvedere alla liquidazione della parcella di cui in oggetto la somma complessiva di € 8.755,00;

DI IMPUTARE la spesa complessiva londa di € 8.755,00, (comprendente onorari e spese, contributi previdenziali e assistenziali, IVA di legge 22% spese ed oneri vari) al titolo 1 – funzione 1 – servizio 6 - intervento 3, dove trova collocazione il cap. 1069, del bilancio di previsione 2015, che presenta una sufficiente disponibilità;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,06/11/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 25/09/2015.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,06/11/2015

Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/11/2015

Ussassai,06/11/2015

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo